

## STATUTO

### SINISTRA UNIVERSITARIA-UDU

#### PRINCIPI

##### ART.1 - Denominazione

Si costituisce un'associazione denominata "Sinistra Universitaria-UDU".

##### ART.2 - Sede

L'associazione ha sede in Firenze.

##### ART.3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

##### ART.4 - Valori costitutivi e scopi dell'associazione

I soci condividono valori fondamentali comuni quali: la democrazia, la libertà, l'uguaglianza, la libertà, la non violenza, l'antirazzismo e l'antifascismo; i valori della fraternità, della solidarietà e della cooperazione. Suo obiettivo è realizzare ed estendere la partecipazione e la rappresentanza

democratica degli studenti all'interno dell'Ateneo fiorentino.

Persegue fini di tutela dei diritti, di solidarietà e di cooperazione tra gli studenti. Si impegna ad affermare e potenziare il carattere pubblico e democratico dell'Università, la qualità della didattica, la libertà della ricerca e l'autonomia della comunità universitaria nel rispetto di tutte le sue componenti.

Nello spirito della Costituzione italiana l'associazione si impegna per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e del libero accesso all'Università.

Promuove attività culturali e sociali a beneficio degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze.

L'associazione non ha scopo di lucro.

##### ART.5- Autonomia e rapporti esterni

L'associazione esprime una propria autonoma soggettività politica. Promuove la collaborazione e il dialogo con altri soggetti organizzati, davanti ai quali in ogni caso rivendica la propria totale indipendenza.

##### ART.6 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai contributi volontari elargiti dagli associati, da quote derivanti da iniziative specifiche e attività di autofinanziamento, da sovvenzioni e atti di liberalità pubblici o privati, dai beni immobili e mobili che saranno destinati al conseguimento degli scopi istituzionali

e alle spese di funzionamento dell'associazione stessa.

#### SOCI

##### ART.7 - Forme di associazione

L'adesione all'associazione è aperta a:

a) tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un qualsiasi corso dell'Università di Firenze o di altre istituzioni analoghe ai sensi della legge, indipendentemente da nazionalità, identità sessuale, appartenenza etnica, convinzioni culturali, religiose e politiche.

b) Soggetti studenteschi collettivi quali:

I. liste di rappresentanza studentesca

II. associazioni

Gli studenti di cui alla lettera a) si possono organizzare in unità di facoltà all'interno dell'associazione, con diritto di rappresentanza nel Consiglio di cui all'art.11.

Le adesioni individuali e collettive si intendono subordinate alla condivisione delle finalità e

all'accettazione del presente Statuto.

Non sono previsti in alcun modo casi di incompatibilità per un socio in caso di iscrizione a partiti politici, movimenti ed altre associazioni, purché i principi alla loro base siano compatibili con i principi enunciati nel presente Statuto.

Viene tenuto un registro da cui risulta l'iscrizione dei singoli e dei soggetti collettivi che aderiscono all'associazione. Chi iscrive un soggetto collettivo garantisce la veridicità della dichiarazione del soggetto stesso in ordine alla volontà di tale partecipazione.

L'associazione tiene inoltre un distinto registro dei contatti, l'iscrizione al quale non dà diritto allo stato di socio, per perseguire le finalità di cui all'art.4.

#### ART.8 - Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati partecipano all'Assemblea ed esprimono il proprio voto in seno ad essa.

La qualità di socio dà diritto:

- a) a promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità dell'associazione, nonché piattaforme programmatiche e candidature;
- b) a partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'associazione;
- c) ad eleggere gli organismi direttivi ed essere eletti negli stessi;
- d) a manifestare il proprio dissenso in seno all'Assemblea, richiedendone eventualmente anche iscrizione nel verbale;
- e) a ricevere tempestivamente informazioni sulle attività dell'Associazione, ed in particolare sulle delibere assembleari e i documenti prodotti dagli altri organi, comprese le convocazioni e l'ordine del giorno degli stessi.

A tal fine l'associazione assicura l'informazione principalmente attraverso l'utilizzo di sistemi informatici;

f) a chiedere, nei casi previsti la convocazione dell'Assemblea;

g) nel caso di rinuncia allo stato di socio, a motivare le ragioni della scelta.

Tutti i soci sono tenuti a:

a) osservare lo statuto e le delibere dell'Assemblea;

b) far conoscere gli scopi dell'associazione e contribuire a definirne e a realizzarne i programmi e gli obiettivi;

### ORGANI

#### ART.9 - Organi dell'associazione

Organi dell'associazione sono:

1. l'Assemblea degli associati;
2. il Consiglio di rappresentanza;
3. le Commissioni;
4. il presidente;
5. il segretario;
6. il tesoriere;
7. la Commissione dei garanti;

Le cariche di presidente, membro del Consiglio di rappresentanza e segretario sono fra di loro incompatibili.

#### ART.10 - Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

All'inizio di ogni anno accademico è prevista un'Assemblea generale degli iscritti che:

- a) elegge il presidente;
- b) definisce gli indirizzi generali e le linee d'azione dell'Associazione;
- c) approva il documento programmatico annuale.

L'Assemblea è convocata dal segretario, su richiesta di un terzo del Consiglio di rappresentanza o dei soci, comunque almeno una volta al mese. L'Assemblea:

- a) è responsabile delle scelte compiute dall'Associazione;
- b) guida l'azione dell'Associazione sulla base degli indirizzi generali definiti nel documento programmatico annuale.
- c) approva il bilancio;
- d) istituisce le commissioni di cui all'art.12.

Tutti gli iscritti avranno tempestiva comunicazione della convocazione dell'Assemblea e del relativo ordine del giorno. L'ordine del giorno viene stabilito dall'Assemblea per la riunione successiva, presi in considerazione suggerimenti e richieste scritte e verbali dei soci. Un terzo dei soci o del Consiglio di rappresentanza, può chiedere in maniera vincolante che il segretario inserisca nell'ordine del giorno specifiche questioni. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

#### ART.11 - Consiglio di rappresentanza

Il Consiglio di rappresentanza è composto dai rappresentanti delegati dai rispettivi soggetti collettivi o unità di facoltà. Il Consiglio di rappresentanza si esprime sulle delibere assembleari. Qualora il parere sia discorde, il Consiglio presenta una controproposta; l'Assemblea si esprime sulla controproposta a maggioranza semplice, o in maniera definitiva con la maggioranza dei 2/3 sulla proposta bocciata dal Consiglio. Specifica il significato e definisce le vie di attuazione del documento programmatico annuale.

Il Consiglio si riunisce contestualmente all'Assemblea. Per specifiche attribuzioni determinate dall'Assemblea, il Consiglio si riunisce separatamente da essa su convocazione del segretario o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri, ed il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio può istituire le commissioni di cui all'art.12.

#### ART.12- Commissioni

L'Assemblea e il Consiglio possono esprimere e promuovere al proprio interno delle Commissioni con lo scopo di affrontare questioni politiche o culturali, od organizzare eventi o manifestazioni di particolare rilevanza.

La costituzione delle Commissioni risponde ad esigenza di efficacia ed efficienza.

La loro composizione deve rappresentare democraticamente tutte le eterogeneità interne all'associazione.

#### ART.13 - Presidente

Il presidente viene eletto ogni anno dall'Assemblea tra i suoi membri a maggioranza dei 2/3. Rappresenta a tutti gli effetti l'associazione nei confronti dei terzi e sta in giudizio per l'associazione.

Vigila sulla corretta osservanza dello statuto. Ha il compito di promuovere l'attività dell'Associazione al fine del perseguimento degli obiettivi programmatici prescelti.

#### ART.14 - Segretario

Il segretario viene eletto dall'Assemblea ogni tre mesi a rotazione tra Facoltà.

Dirige la redazione dell'ordine del giorno in osservanza dell'art.10. Attribuisce la facoltà di intervento in ordine di iscrizione, convoca e modera l'Assemblea nelle sue riunioni e ne verbalizza le deliberazioni.

#### ART.15 - Tesoriere

Il tesoriere viene eletto ogni sei mesi dall'Assemblea tra i suoi membri e tiene la contabilità dell'associazione.

#### ART.16- Commissione dei garanti

La Commissione dei garanti è composta da tre soci; viene eletta a cadenza annuale dall'Assemblea con Maggioranza dei ?.

### MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglIMENTO

#### ART.17 - Modificazioni dello Statuto

Il presente statuto può subire modifiche su proposta del Consiglio di rappresentanza o di un decimo, approssimato all'intero superiore, degli associati.

Affinché le modificazioni siano valide occorre la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### ART.18-Scioglimento dell'associazione

L'associazione si scioglie per decisione unanime degli associati.

#### ART.19-Perdita della qualità di socio o di consigliere

La qualità di socio o di consigliere si perde per:

- a) volontà del socio o del soggetto collettivo;
- b) esclusione, per gravi inadempienze o violazioni dello statuto, deliberata dai 3/4 dell'Assemblea con possibilità di appello da parte dell'escluso alla Commissione dei garanti.

### DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

#### ART.20- Disposizioni finali

L'associazione può curare la produzione, la pubblicazione e la distribuzione di stampe e materiali periodici o monografici. Può inoltre svolgere, nel rispetto delle leggi vigenti, qualsiasi tipo di attività ritenga opportuno per il raggiungimento delle finalità statutarie.

#### ART.21- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano le vigenti norme legislative. In particolare, i voti su persone devono essere segreti.